

Il Tar accoglie il ricorso contro l'ordinanza di De Luca, riaprono le scuole in Campania

Scritto da Red.

Lunedì 10 Gennaio 2022 17:13



NAPOLI – Riaprono le scuole in Campania: è stato infatti accolto dalla quinta sezione del Tar Campania il ricorso presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza del presidente De Luca che prevedeva la chiusura fino al prossimo 29 gennaio per le scuole dell'infanzia, elementari e medie.

Fissata per l'8 febbraio la camera di consiglio per la trattazione collegiale.

* * *

È sospesa l'ordinanza del presidente della Regione Campania che rinvia al 29 gennaio 2022 la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e secondaria di primo grado

Covid-19 – Campania – Scuole - Sospensione dell'attività didattica in presenza - Fino al 29 gennaio 2022 – Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 2022 – Va sospesa.

□□□□□□ È sospesa, in via cautelare monocratica, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola dell'obbligo (elementari e medie), nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica

e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022; tale ordinanza, infatti, si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 (che ha, in parte qua, ripreso e ampliato quanto era stato già disposto dall'art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111) e, quindi, da una normativa di rango primario, e sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo (1).

(1) Ha chiarito il decreto che l'ordinanza regionale, in ragione della estrema contagiosità della nuova variante denominata "omicron", intenderebbe "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19", sul presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al genus delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute, mediante le quali sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario.

Ha aggiunto che il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, in sostanziale concomitanza con l'ordinanza impugnata, sul presupposto della "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica" e di "rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati (tra l'altro accogliendo talune delle istanze veicolate nella Conferenza Stato-Regioni), imponendo l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 agli ultracinquantenni, salve le eccezioni ivi previste, e, per quanto specificamente rileva, individuando, all'art. 4, puntualmente, la disciplina per la "gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell'infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di "almeno due casi di positività nella classe", ecc.); e predisponendo, altresì, "misure urgenti per il tracciamento dei contagi da Covid 19 nella popolazione scolastica" (art. 5). Tali misure attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall'art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111. Tale normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza", il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile individuare una diversa "regola" della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente già esistente, allo stato, in diritto positivo.

Il Tar accoglie il ricorso contro l'ordinanza di De Luca, riaprono le scuole in Campania

Scritto da Red.

Lunedì 10 Gennaio 2022 17:13

Non residua, dunque, spazio alcuno per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell'interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell'incidente di costituzionalità.

Fonte: Tar Campania - sezione quinta